

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
TRAMITE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

tra le parti:

Società Cooperativa Sociale Consolida, di seguito denominata Società Cooperativa, con sede legale in Trento, Via Rienza 10, codice fiscale e partita I.V.A. 01150390225, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____

e

Comune di Riva del Garda, codice fiscale e partita I.V.A. _____ rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Riva del Garda;

Premesso che:

Con deliberazione n. 1329 di data 5 giugno 2009, che integra la deliberazione 254/05 e ss.mm.ii., la Giunta Provinciale ha autorizzato l'allora Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, ora denominato Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale (da qui in poi Serv. SOVA), a collocare i soggetti di cui ai punti sotto presso cooperative sociali e/o loro consorzi.

- a) i lavoratori le cui caratteristiche di natura psicofisica sono tali da rendere inadeguata o impossibile la loro collocazione all'interno degli ambiti di lavoro tradizionali;
- b) i lavoratori per i quali l'Unità Operativa di Medicina Legale abbia espresso un giudizio di non idoneità alla mansione e per i quali risulta quindi necessario individuare un nuovo percorso;
- c) i lavoratori il cui impiego nella cooperazione sociale può essere funzionale al proficuo inserimento dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Il Serv. SOVA ha pertanto affidato a Con.Solida. la progettazione per questi soggetti - tramite azioni di orientamento e valutazione - di un possibile percorso di tipo lavorativo con il coinvolgimento di cooperative sociali socie.

Consolida. realizza tali percorsi lavorativi o direttamente o attraverso le cooperative sociali socie che, condividendo le finalità generali del c.d. "Progettone sociale", possiedono esperienza e competenze specifiche nei settori di cui alle citate deliberazioni n. 254/05 e ss.mm.ii e n. 1329/09 e hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99. Le cooperative sociali socie affidatarie sono individuate da Con.Solida. e progressivamente coinvolte nel corso delle attività propedeutiche di orientamento e valutazione svolte in raccordo con il Serv. SOVA.

In base agli esiti della valutazione preliminare, i lavoratori assunti da Consolida. o dalle cooperative sociali socie affidatarie o in distacco presso le stesse, potranno essere impiegati, sulla base di un progetto individuale di inserimento lavorativo, con diverse modalità, per esempio:

1 in attività lavorative di interesse pubblico proprie della cooperazione sociale (*collocamento interno*), la cui natura dovrà essere attestata dalla singola cooperativa e autorizzata dal Serv. SOVA. Tale impiego dei soggetti è comunque da intendersi esclusivamente aggiuntivo, a supporto e non in sostituzione del personale della cooperativa;

2 in strutture ospitanti, la cui assegnazione di personale è stata direttamente autorizzata dal Serv. SOVA (*collocamento esterno*);

3 in attività di manutenzione ordinaria del verde affidate dal Serv. SOVA (*collocamento in cantiere*).

Considerata la positiva esperienza avviata nel 2009, il Serv. SOVA anche per l'anno 2021 ha affidato a Consolida:

- la valutazione delle potenzialità lavorative dei lavoratori di cui alle lettere a) e b), al fine di individuare, se possibile, un percorso lavorativo;
- l'inserimento lavorativo tramite progetto individualizzato dei lavoratori a), b) e c) - garantendo in primis la continuità a coloro che sono già stati assunti dalle cooperative sociali socie affidatarie.

Consolida nell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto si avvale, se necessario, della collaborazione di sue Cooperative sociali socie che per dislocazione sul territorio e soprattutto per l'esperienza e professionalità possedute meglio si prestano nella gestione dell'andamento dell'inserimento lavorativo dei lavoratori interessati.

Considerato che Il Comune di Riva del Garda ha dato la sua disponibilità a collaborare alla realizzazione di **2** progetti di inserimento lavorativo e il Serv. S.O.V.A. ha comunicato a Con.Solida. l'autorizzazione a procedere tramite sue Cooperative socie.

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Comma 1) - Il Comune di Riva del Garda si è reso disponibile a collaborare alla realizzazione di **2** percorsi di inserimento lavorativo sulla base di un progetto condiviso tra le parti che prevede come soggetto datore di lavoro la **cooperativa OASI TANDEM**;

Comma 2) - Consolida, la cooperativa e il Comune di Riva del Garda nella gestione di tali progetti di inserimento lavorativo si impegnano a collaborare

attivamente nella loro realizzazione e gestione assicurando un riferimento continuativo di personale e una interlocuzione costante e puntuale;

Comma 3) - I lavoratori sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti della **cooperativa OASI TANDEM**;

Comma 4) - I lavoratori, su indicazioni del Personale incaricato dal Comune di Riva del Garda, svolgeranno mansioni a supporto dell'Ente come da progetto lavorativo concordato con la Cooperativa e validato da Consolida e S.O.V.A;

Comma 5) - Durante il primo periodo, se necessario, ai lavoratori verrà garantita una adeguata formazione, informazione ed affiancamento concordata tra le parti;

Comma 6) - La Cooperativa e il Comune di Riva del Garda concorderanno la possibilità di fornire agli operatori dei tesserini marcatempo o l'utilizzo di altre adeguate forme di rilevazione delle presenze.

Art. 2

La Cooperativa e il Comune di Riva del Garda devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare essi devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente convenzione;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

Art. 3

La presente convenzione ha validità per l'annualità 2021.

Art. 4

Nessuna quota di compartecipazione al costo lavoro e nessun altro onere è dovuto dal Comune di Riva del Garda, così come stabilito dal Serv. Sova.

Rimangono invece a carico del Comune di Riva del Garda, e direttamente riconosciuti alla cooperativa datore di lavoro, qualora ne effettui l'acquisto, i costi legati alla eventuale messa a disposizione di attrezzatura e mezzi specifici per lo svolgimento dei compiti concordati.

Art. 5

Comma 1) - Consolida, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Garda, ad osservare e a far osservare, ai suoi operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 2) - A tal fine Consolida dà atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso - parte integrante della presente contratto - per una sua più completa e piena conoscenza. Consolida si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 3) - La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 1 e 2 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

Art.6

Comma 1) - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto la Società Cooperativa dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

Comma 2) - In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 7

Qualora Consolida riscontri importanti violazioni o inosservanze relativamente alla presente convenzione, potrà prospettare - sentito il Serv. SOVA - la risoluzione della presente convenzione. La presente convenzione si ritiene comunque estinta nel caso in cui presso il Comune di Riva del Garda non prestì più servizio nessun lavoratore (per dimissioni, licenziamento, trasferimenti e/o pensionamento).

Art. 8

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Il Comune di Riva del Garda

Consorzio della Cooperazione
Sociale
Con.Solida. s.c.s.

Data, _____